



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 31/5/2022

OGGETTO: Approvazione PEF Servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022, secondo metodo ARERA.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno 31, del mese di **MAGGIO**, **con inizio** alle **ore 20,05**, a seguito di comunicazione prot. n. 8133 del 24/5/2022, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune.

Presiede la seduta l' Avv. Salvatore Capuano - Presidente del Consiglio Comunale

Presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri

come segue:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Pre-senti	As-senti	n. d'ord	Cognome e Nome	Pre-senti	As-senti
1	Pugliese Giuseppe	X		9	Capuano Salvatore	X	
2	Coppola Teresa	X		10	Costigliola Michele	X	
3	Turazzo Sergio	X		11	Capuano Fabio	X	
4	Scotto di Santolo Vincenzo	X		12	Schiano di Cola Restituta		X
5	Stella Gerarda	X		13	Iannuzzi Francesco Paolo	X	
6	Barone Ivana	X		14	Schiano Moriello Floriana	X	
7	Del Vaglio Nicola	X		15	Assante Di Cupillo Rocco	X	
8	Pennacchio Francesca	X		16	Martino Giovanni		X
				17	Marasco Marilù	X	

Assiste il Segretario Generale, **D.ssa Laura Simioli**, incaricato della redazione del verbale.
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Tobia Massa

Il Presidente pone in discussione il punto 1 all'Odg.

Relaziona l'Assessore Massa che illustra il PEF ed il procedimento che ha condotto alla redazione e approvazione dello stesso.

E,

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 preveda la copertura integrale dei costi del ciclo integrale dei rifiuti, concetto rimarcato anche dall'art. 238 comma 4 del D. Lgs. n. 152 del 2006, secondo una stima riferita ai contratti già stipulati con i diversi soggetti economici, per il servizio di raccolta, trasporto e costi riferiti allo smaltimento di tutte le diverse tipologie merceologiche di rifiuti;
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- l'articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020/RIF del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione – l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA)avvia un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF;

Premesso altresì che:

-l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata nella precedente deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Preso atto che con il Decreto Mille proroghe n. 228/2021, convertito con la Legge del 25.02.2022 n. 15, sono state approvate due distinte norme che incidono sugli adempimenti degli enti impositori in materia di tributi locali:

- Nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 il legislatore ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Pertanto precisato che:

- dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani") per tariffe e piani finanziari e introduce una ulteriore e non espressa deroga in ordine all'esercizio della potestà regolamentare governato in generale dall'articolo 53, comma 16 della LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 ("Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione");

- nel nuovo comma 5-sexiesdecies nell'articolo 3 viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

Preso atto che ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), del 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), del 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/RIF, ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Dato atto che:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni in esso ricompresi, tra i quali il Comune di Monte di Procida;

- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Napoli, in riferimento al Comune di Monte di Procida, è istituito l'EDA Napoli 2, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Monte di Procida è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- con nota prot. n. 7882 del 19.05.2022 il Comune di Monte di Procida trasmetteva all'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2 la documentazione propedeutica all'approvazione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2022-2025 (delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF) – secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2);

- l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2 ha proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, come risulta dalla Determina del Direttore Generale n. 50 del 27.05.2022, trasmessa con nota prot. 8452 del 27.05.2022 attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF 2022 del Comune di Monte di Procida, da cui risulta che sono stati verificati:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF 2022-2025 rispetto ai dati contabili;

b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF, n. 444/2019/R/RIF, n. 238/2020/R/RIF, n. 363/2021/R/RIF, n. 459/2021/R/RIF, determina n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici ed il Piano Economico Finanziario 2022-2025 e i relativi allegati, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, n. 444/2019/R/RIF, n. 238/2020/R/RIF, n. 363/2021/R/RIF, n. 459/2021/R/RIF, determina n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

RITENUTO di approvare detto Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di Monte di Procida;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di Monte di Procida, validato con determina n. 50 del 27.05.2022 del Direttore Generale dell'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF;

2) di stabilire che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2022 del Comune di MONTE DI PROCIDA è pari ad € 2.136.311,00, di cui € 1.759.094,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 377.217,00 relativa alla componente di costi fissi;

3) di stabilire che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2023 del Comune di MONTE DI PROCIDA è pari ad € 2.170.492,00, di cui € 1.788.382,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 382.109,00 relativa alla componente di costi fissi;

4) di specificare che, i valori relativi all'annualità 2022, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Dott. Giuseppe Pugliese

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

F.TO **Ciro Pugliese**

f.to **Mario Scamardella**

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

F.TO **Giovanni Padovano**

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Vista la surriportata proposta ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti Favorevoli 10, Astenuti 5 Conss. Iannuzzi, Assante di Cupillo, Schiano Moriello, Marasco + Presidente ,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Approvazione PEF Servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022, secondo metodo ARERA.

Successivamente vista l'urgenza di provvedere,

Con voti Favorevoli 10, Astenuti 5 Conss. Iannuzzi, Assante di Cupillo, Schiano Moriello, Marasco + Presidente ,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.TO **Dr.ssa Laura Simioli**

F.TO **Avv. Salvatore Capuano**

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

**Il Segretario Comunale
D.ssa Laura Simioli**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 7 giugno 2022 e contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ininterrottamente.

Addì, 7 giugno 2022

**Il Messo Comunale
Salvatore Barone**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione, il _____

**Il Responsabile del Servizio
D.SSA Concetta Scuotto**

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li 7 giugno 2022

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Laura Simioli*

